

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 712-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BRACCESI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

NELLA SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1964

Comunicata alla Presidenza il 7 agosto 1964

Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1964, n. 611, concernente la modifica del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori, acquaviti, estratti ed essenze per liquori, vermut ed altri vini aromatizzati

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento 29 luglio 1964, n. 611, del quale si chiede, con la presente proposta, la conversione in legge in conformità al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, è stato emanato nell'indirizzo assunto dal Governo « di ricreare le disponibilità occorrenti per mantenere contemporaneamente il livello di occupazione e quello di produzione ».

Invero, nel complesso dei provvedimenti emanati o da emanarsi a tale scopo, questo in esame è il più modesto.

Trattasi di un ritocco ai prezzi dei contrassegni di Stato per i recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori, acquaviti,

essenze per liquori, vermut ed altri vini aromatizzati.

Il raffronto dei prezzi già praticati per i contrassegni, in virtù degli articoli 1 e 14 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, e di quelli di cui il decreto ministeriale 30 dicembre 1952, con quelli stabiliti attualmente serve a dimostrare il contenimento nella misura del 50 per cento dell'aumento in questione e quindi giustifica, se il consumo non subirà una diminuzione, la previsione di una maggiore entrata di lire 3.500.000.000.

Esso raffronto, appare così:

a) contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato:

fino a litri 0,100	da L. 20 a L. 30
da litri 0,250	» » 50 » » 75
» » 0,500	» » 100 » » 150
» » 0,750	» » 150 » » 225
» » 1,000	» » 200 » » 300
» » 1,500	» » 300 » » 450
» » 2,000	» » 400 » » 600

b) contrassegni di Stato per recipienti contenenti liquori o acquaviti:

fino a litri 0,100	da L. 15 a L. 25
da litri 0,250	» » 15 » » 25
» » 0,500	» » 25 » » 40
» » 0,750	» » 35 » » 55
» » 1,000	» » 40 » » 60
» » 1,500	» » 55 » » 85
» » 2,000	» » 70 » » 105

c) contrassegni di Stato per recipienti contenenti estratti ed essenze per liquori, anche se non contenenti alcole: da 15 lire a lire 25 ciascuno.

d) I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti vermut e gli altri vini aromatizzati:

fino a litri 0,100	da L. 5 a L. 10
da litri 0,500	» » 10 » » 15
» » 1,000	» » 20 » » 30
» » 2,000	» » 40 » » 60

e) I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti di vinaccia (grappa):

fino a litri	0,100	da L.	5	a L.	10		
da litri	0,250	»	»	5	»	»	10
»	»	0,500	.	.	.	»	»	10	»	»	20
»	»	0,750	.	.	.	»	»	10	»	»	20
»	»	1,000	.	.	.	»	»	10	»	»	20
»	»	1,500	.	.	.	»	»	10	»	»	20
»	»	2,000	.	.	.	»	»	10	»	»	20

Conviene infine rilevare come l'articolo 4 stabilisca le norme per la rapida denuncia e quindi della corresponsione da parte dei fabbricanti o imbottiglieri dei generi di cui sopra della differenza dei prezzi sui contrassegni. Mentre l'articolo 5 conferma, nella consueta misura, le pene pecuniarie per la mancata o tardiva presentazione da parte degli interessati delle relative denunce.

Onorevoli senatori, la maggioranza della 5^a Commissione, ritenendo che per la natura stessa del provvedimento sia stato ben giustificato l'uso del decreto, e ritenendo che l'inasprimento fiscale colpisca generi non di prima necessità, propone l'approvazione del presente disegno di legge.

BRACCESI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1964, n. 611, concernente la modifica del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori, acquaviti, estratti ed essenze per liquori, vermut ed altri vini aromatizzati.